

- di notificare la presente deliberazione ai Servizi interessati e alle Amministrazioni Provinciali a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 giugno 2012, n. 1312

P.O. Puglia FSE 2007/2013 Asse II Occupabilità: “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno” - Approvazione schema di Avviso pubblico.

L’Assessore al Welfare Elena Gentile, di concerto con l’Assessore alla Formazione Professionale e P.I. Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio “Occupazione e Cooperazione” e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore di concerto con l’Autorità di gestione FSE Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

Con l’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo”) convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106 è stato introdotto lo strumento del credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.

Secondo quanto previsto dalla predetta norma, ne possono beneficiare i datori di lavoro del Mezzogiorno che aumentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo lavoratori definiti dall’art.2 del regolamento CE n.800/2008 “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.

Per ogni lavoratore assunto appartenente ai target di riferimento è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% del costo salariale lordo sostenuto nei 12 mesi successivi all’assunzione. Nel caso di assunzioni di lavoratori definiti dal predetto regolamento CE “molto svantaggiati”, il cre-

dito d’imposta è concesso nella misura del 50% del costo salariale sostenuto nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.

Il credito di imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Il Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 “Disposizioni di attuazione dell’art.2 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 Luglio 2011, n.106” pubblicato sulla G.U. n.127 del 1-6-2012 stabilisce le modalità di attuazione e contestualmente individua le risorse finanziarie destinate, nell’ambito dei Programmi Operativi Regioni FSE 2007-2013, al credito di imposta che per la Regione Puglia ammontano a complessivi euro 10.000.000,00 demandando alle Regioni la definizione delle modalità e delle procedure per la concessione del credito di imposta.

Considerato quanto sopra appare di particolare rilevanza che la Giunta Regionale promuova l’attuazione dell’iniziativa in parola che consente di agevolare l’occupazione stabile, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n.106 del 12.07.2011 e del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, procedendo alla approvazione dell’Avviso pubblico, coerente con l’obiettivo generale dell’Asse II ed in linea con le politiche europee e nazionali sull’occupazione, si rende necessario nell’ambito delle iniziative anticrisi, procedere alla approvazione dell’allegato Avviso pubblico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Con il presente provvedimento, si sottopone alla Giunta Regionale, l’allegato Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Copertura Finanziaria di cui alla Legge Regionalem.28/2001 es.m.i.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi euro 10.000.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie iscritte nella **U.P.B. 2.5.4** di pertinenza del Servizio politiche per il Lavoro, così ripartiti:

- al Cap. **1152500/12** (quota UE-Stato = 90%) per euro 9.000.000,00;
- al Cap. **1152510/12** (quota Regione = 10%) per euro 1.000.000,00.

Al relativo impegno dovrà procedere il Dirigente del Servizio politiche per il Lavoro con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

La spesa prevista dal presente atto, relativa al P.O.FSE 2007/2013 deriva da obblighi convenzionali assunti dalla Amministrazione regionale nei confronti dello Stato e delle Parti sociali, pertanto dal mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Welfare di concerto all'Assessore alla Formazione Professionale e P.I. sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare di concerto con l'Asses-

sore alla Formazione Professionale e P.I.

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Occupazione e Cooperazione, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e dall'Autorità di Gestione FSE, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare l'allegato schema di Avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera(All1)
- di demandare al Servizio politiche per il Lavoro di concerto con l'Autorità di gestione FSE, la pubblicazione del suddetto Avviso, nonché la gestione delle operazioni ad esso connesse;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



Allegato 1

**AVVISO PUBBLICO
n. xxx/2012**

**P.O. PUGLIA 2007 – 2013
*Fondo Sociale Europeo***

2007IT051PO005

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007

ASSE II – OCCUPABILITA'

**Credito di imposta per l'occupazione dei lavoratori
svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno**

Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi
- B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso
- C) Risorse disponibili e Azioni finanziabili
- D) Destinatari e beneficiari
- E) Misure e limiti di fruizione del credito d'imposta
- F) Condizioni per ottenere l'aiuto
- G) Modalità di presentazione delle domande di aiuto
- H) Procedura di valutazione delle istanze
- I) Modalità di erogazione degli aiuti
- L) Cause di esclusione
- M) Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo
- N) Verifiche e controlli
- O) Cause di decadenza
- P) Informativa della Privacy
- Q) Recupero del credito per indebito utilizzo
- R) Informazioni sul procedimento amministrativo e Responsabile del procedimento
- S) Pubblicità dell'avviso
- T) Indicazione del foro competente

A) Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/08, Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (GUUE L 214 del 09/08/2008);
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005);
- Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Regolamento regionale n. 2/2009 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 suppl. del 11/02/09;
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e Regolamento Regionale di attuazione n. 31 del 30/11/2009;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali;
- Documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24/01/2008 e del 08/07/2008 del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 dal titolo "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 106 del 04/02/2010 relativa all'approvazione dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013;
- Decreto legislativo n. 241 del 9.7.1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- Legge n. 106 del 12.07.2011, di conversione del D.L. n. 70 del 13 Maggio 2011 (cosiddetto "Decreto Sviluppo")
- Legge n. 35 del 4 Aprile 2012, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 35
- Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 "Disposizioni di attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno" pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6-2012

- Vista la nota del 4 Ottobre 2011 con la quale la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse FSE del credito di imposta di cui all'art. 2 del Decreto Legge n°70/2011 convertito in legge n°106 del 12 Luglio 2011.

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

Con il presente avviso la Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 12.07.2011 (che ha convertito in Legge il D.L. n. 70 del 2011 - cosiddetto "Decreto Sviluppo") e dal Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, intende agevolare l'occupazione stabile mediante la concessione di un credito di imposta per l'assunzione nelle regioni del Mezzogiorno dei lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.

C) Risorse disponibili e Azioni finanziabili

Interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del **Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza Asse II – Occupabilità (categoria di spesa 66)** per un importo complessivo di € 10.000.000,00.

Il finanziamento è ripartito con le seguenti percentuali:

90% a carico dell' F.S.E. e Fondo di Rotazione;

10% a carico del bilancio regionale.

Asse	Asse II - Occupabilità
Obiettivo specifico POR 2007-2013	Attuare politiche per il lavoro attive e preventive con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.
Obiettivo operativo POR 2007-2013	Sostenere la partecipazione al mercato del lavoro e l'inserimento occupazionale tramite l'offerta di misure attive e preventive rivolte ai giovani, disoccupati di lunga durata, persone con

	basso titolo di studio e/o con più di 45 anni
Categoria di spesa	66
Tipologie di azione	Formazione mirata, azioni di sostegno e incentivi finalizzati all'assunzione in particolare a tempo indeterminato, e alla trasformazione a tempo indeterminato dei c.d. contratti atipici interventi per la promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

D) Destinatari e beneficiari

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale i beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 14 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato

Possono presentare domanda ai sensi del presente Avviso Pubblico le imprese, aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione Puglia alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, che abbiano proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato *full time* o *part time*

Come riportato nell'Allegato I del Reg. (CE) 800/2008, *"si considera "impresa" ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica"*.

Possono, pertanto, presentare domanda:

- le imprese private, come innanzi individuate, sotto qualsivoglia forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi), che siano iscritte agli Albi/Registri nelle imprese presso le competenti C.C.I.A.A.;
- i lavoratori autonomi, ovvero che, dove non risulti costituito, esercitino con sede sul territorio regionale, iscritti all'Albo professionale, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi risulti non costituito, eserciti l'attività professionale secondo le norme vigenti;

- le organizzazioni private con finalità solidaristiche che svolgono attività economica: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni di promozione sociale, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

Sono esclusi i soggetti che:

- Operino ai sensi dell'Art. 1 comma 3. del Reg. (CE) 800/2008 nei seguenti settori:
 - Siderurgia, costruzione navale, fibre sintetiche, industria carboniera.
- si trovino in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi dell'Art. 1 comma 7 del Reg. (CE) 800/2008¹;
- si trovino in una delle seguenti cause di esclusione:
 - abbiano in corso ovvero abbiano attivato nei sei mesi precedenti procedure concorsuali o abbiano fatto ricorso alla CIGS o alla mobilità, anche in deroga nello stesso periodo;
 - non siano in regola con i versamenti contributivi di legge o che non applichino le condizioni previste dai C.C.N.L.,
 - non siano in regola con le norme in materia di sicurezza e di collocamento obbligatorio dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68).

Sono altresì esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 (Stato ed Enti Pubblici) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, più in generale, le persone fisiche non esercenti attività di impresa né arti e professioni.

La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti saranno dichiarate in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e saranno oggetto di accertamento anche a

¹ Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma Reg. n. 800/2008, art. 1.

campione, in caso di ammissione a finanziamento, precisando che, ove ne fosse verificata la mancata sussistenza, il soggetto richiedente decadrà dal beneficio.

I requisiti indicati devono essere posseduti dalle imprese al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio e devono essere esistenti alla data della assunzione.

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero complessivo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Per numero di lavoratori dipendenti **a tempo indeterminato**, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art.2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008

2. L'articolo 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:

1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi intendendosi per tali le persone inoccupate o disoccupate ovvero le persone che al momento dell'assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi o che nei sei mesi precedenti all'assunzione non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupato;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori di sesso femminile assunti per essere occupati nel settore dell'industria con l'esclusione di quello delle costruzioni e nel settore servizi;

f) immigrati extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno o neocomunitari;

2) lavoratori molto svantaggiati: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi intendendosi per tali le persone inoccupate o disoccupate ovvero le persone che al momento dell'assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno ventiquattro mesi o che nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupato;

E) Misure e limiti di fruizione del credito d'imposta

Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato" assunto nel periodo richiamato, nella misura del 50% del costo salariale lordo effettivamente sostenuto nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del costo salariale effettivamente sostenuto nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

Il costo salariale lordo è quello individuato al numero 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte,
- i contributi obbligatori (quali gli oneri previdenziali),
- i contributi assistenziali per figli e familiari,

Come rilevabili dal prospetto paga mensile redatto in conformità alla normativa vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da ciascuna unità lavorativa relativa al trattamento fine rapporto e dai ratei riferiti dalle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali vanno considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui l'impresa beneficia.

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di riferimento .

F) Condizioni per ottenere l'aiuto.

Ai sensi del presente avviso e conformemente alle disposizioni previste dall'art. 5, del decreto interministeriale del 24 maggio 2012, possono presentare le istanze di fruizione dell'agevolazione fiscale, i datori di lavoro di all'Art. 3 del presente avviso che presso la sede legale o l'unità operativa collocati nell'ambito della Regione Puglia abbiano assunto a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011) e il 1° di giugno 2012 (data di pubblicazione del decreto interministeriale del 24 maggio 2012).

L'istanza dovrà essere presentata attraverso la **piattaforma on line**, a partire dal 23 Luglio 2012 sino al 23 Settembre 2012.

La Regione Puglia si riserva di assegnare, alle medesime modalità e condizioni stabilite da questo avviso, eventuali risorse residue e/o ulteriori finanziamenti appositamente stanziati per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati avvenute a partire dal 2 giugno 2012 e fino al 13 maggio 2013.

A tal fine, con apposito avviso reso pubblico nei modi di legge, sarà fissato il nuovo termine per la presentazione delle istanze.

Per accedere al contributo, e ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.800/2008 i datori di lavoro a pena di **inammissibilità** devono dichiarare:

1. che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media di cui al precedente capoverso, va verificato sia con riferimento al numero dei lavoratori dipendenti che a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

L'incremento della base occupazionale va , inoltre, considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste del contratto nazionale di riferimento.

Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

2. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che:

- non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure
 - ha beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure
 - ha rimborsato - o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia - in data (gg/mese/anno)/..... mediante..... (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro,.... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007;
3. che è in regola con:
- a. l'applicazione del CCNL;
 - b. il rispetto degli obblighi contributivi ed assicurativi ;
 - c. la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - d. le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4. che non ha fatto ricorso alla CIG a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi;
5. che è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese

per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 18 e 19 del medesimo disposto normativo;

G) Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

I datori di lavoro dovranno a conclusione della procedura telematica inoltrare tramite PEC:

1. il modello di domanda generato automaticamente dal sistema che dovrà essere digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante o dal suo delegato;
2. Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità;
3. Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all' albo/ordine ove costituito;
4. Dichiarazione che per la/le assunzioni effettuate non è stata superata l'intensità di aiuto di cui al Regolamento CE n. 800/2008, (50% del costo salariale lordo o 100% se disabili).

Tutte le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi del DPR 445/2000 a pena di inammissibilità.

Le istanze devono essere presentate a pena di inammissibilità entro il termine indicato nel paragrafo F attraverso le modalità sopra stabilite.

H) Procedura di valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze riguarderà esclusivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo ai beneficiari e ai destinatari dell'intervento e sarà effettuata sulla base delle autocertificazioni e delle documentazioni prodotte attraverso la procedura telematica.

Con atto del Dirigente di Servizio, entro 30 giorni dal 23 settembre 2012 la Regione formula la graduatoria definitiva sulla base del criterio cronologico di arrivo delle istanze e comunica l'accoglimento delle istanze ai soggetti beneficiari nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili.

La comunicazione dell'accoglimento delle istanze costituisce termini stabiliti del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n.70 del 2011.

La Regione, si riserva di effettuare eventuali accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate o acquisire la documentazione relativa.

I) Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti previsti dall'avviso saranno concessi attraverso il meccanismo del credito di imposta. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7 ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per le modalità di compensazione si rinvia a successivo provvedimento definito di concerto con l'Agenzia delle Entrate.

L) Cause di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati motivi di esclusione:

1. la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste del presente avviso;
2. la presentazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari e destinatari definiti dal presente avviso o privi dei requisiti previsti ;
3. l'assenza di una delle dichiarazioni prescritte;
4. la mancata sottoscrizione della documentazione.

M) Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, in particolare l'art. 40, che disciplina aiuti per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" e molto svantaggiati definiti tali ai sensi dell'art. 2, punto 18 e 19 del medesimo disposto normativo.

il presente avviso, inoltre, prevede il rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondo Strutturali e di Fondo Sociale Europeo in particolare.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

N) Verifiche e controlli

La Regione al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta sia mediante organismi competenti. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui all'art. 10 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per cinque anni.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.

O) Cause di decadenza

Il diritto al credito d'imposta decade:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
- c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Q) Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del

decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'indebita fruizione può anche essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo.

P) Informativa della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003 o nei registri degli aiuti concessi, istituiti a livello regionale o nazionale.
- titolare del trattamento è la Regione Puglia – Assessorato al Welfare;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento ;

R) Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Politiche per il Lavoro.

S) Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso e la modulistica allegata sono reperibili sul sito <http://www.sistema.puglia.it> (nell'apposita sezione) e sul sito www.regione.puglia.it. Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate esclusivamente mediante email all'indirizzo di posta elettronica XXX. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione sul sito <http://www.sistema.puglia.it>, nella sezione relativa all'Avviso in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

T) Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bari.

.Data